

## REGOLAMENTO (CEE) N. 139/85 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 1985

relativo alla fornitura di granturco alla Repubblica del Botswana a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 331/82<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1278/84 del Consiglio, del 7 maggio 1984, che fissa le regole per l'applicazione nel 1984 del regolamento (CEE) n. 3331/82, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare<sup>(5)</sup>,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(7)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il 20 luglio 1984 la Commissione delle Comunità europee ha deciso di concedere, nel quadro di azioni comunitarie, varie quantità di cereali a determinati paesi terzi e organizzazioni beneficiarie;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2750/75 i prodotti possono essere acquistati su tutto il mercato comunitario;

considerando che è necessario prevedere una gara per la fornitura del prodotto consegnato a destinazione, merce scaricata, tenuto conto della utilizzazione finale che deve essere data alla merce consegnata;

considerando che, per quanto possibile, è opportuno applicare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali di applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare in forma di cereali e di riso<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regola-

mento (CEE) n. 3323/81<sup>(9)</sup>; che tale applicazione deve riguardare segnatamente il modo di presentazione delle offerte e il modo di costituzione della cauzione intesa a garantire l'osservanza degli obblighi da parte dell'aggiudicatario;

considerando tuttavia che devono essere fissate le disposizioni specifiche di una fornitura consegnata a destinazione; che in tal modo l'aggiudicatario deve assumere a proprio carico tutti i rischi inerenti alla merce sino allo scarico nel luogo di destinazione fissato; che il pagamento all'aggiudicatario può aver luogo soltanto se sono fornite certe prove dell'avvenuta consegna a destinazione;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. L'organismo d'intervento indicato all'allegato I è incaricato dell'attuazione della procedura di mobilitazione e di fornitura a titolo di aiuto alimentare del prodotto di cui in allegato, in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

2. La fornitura del prodotto è aggiudicata mediante gara.

3. L'allegato I ha funzione di bando di gara. L'organismo d'intervento in questione fa effettuare, se necessario, pubblicazioni complementari.

*Articolo 2*

1. Per l'effettuazione della gara si applicano le seguenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80:

— l'articolo 4, escluse le disposizioni del paragrafo 3, lettera e), e del paragrafo 4, lettere d) ed e), relativo alla presentazione delle offerte;

— l'articolo 5 relativo alla costituzione di una cauzione;

— l'articolo 6 relativo allo spoglio e alla lettura delle offerte;

— l'articolo 8 relativo al confronto delle offerte.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.

<sup>(4)</sup> GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 124 dell'11. 5. 1984, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(7)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.

<sup>(9)</sup> GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

2. Nell'offerta è indicato l'importo proposto, espresso per tonnellata di prodotto, nella moneta dello Stato membro nel quale ha luogo la gara.

Nell'offerta sono incluse le spese di fumigazione, di scarico e di entrata in magazzino nel luogo finale di destinazione di cui all'allegato I.

Nell'offerta è indicato separatamente l'importo delle spese relative ai trasporti marittimo e terrestre sino al luogo finale di destinazione.

L'offerta contiene l'indicazione dello Stato membro in cui il concorrente s'impegna, qualora sia dichiarato aggiudicatario, ad espletare le formalità doganali di esportazione.

3. L'aggiudicatario adempie ai propri obblighi in conformità di quanto prescritto dal presente regolamento e degli impegni di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1974/80, escluse le disposizioni delle lettere d) ed e).

4. Il concorrente si impegna a far effettuare il trasporto marittimo con navi registrate nella categoria superiore nei registri di classificazione riconosciuti, che non abbiano più di 15 anni di servizio e presentino garanzie sanitarie certificate da un organismo competente.

#### Articolo 3

1. Fatta salva l'applicazione dei paragrafi 2 e 3, entro 48 ore è dichiarato aggiudicatario colui che ha presentato l'offerta più favorevole.

2. Se l'offerta più favorevole è presentata simultaneamente da più concorrenti, l'organismo d'intervento designa l'aggiudicatario mediante estrazione a sorte.

3. Qualora le offerte presentate non sembrano corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può non procedere all'aggiudicazione, previo accordo della Commissione.

4. L'organismo d'intervento comunica a tutti gli offerenti il risultato della gara, a mezzo lettera o telex inviato al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'aggiudicazione.

#### Articolo 4

1. L'aggiudicatario conclude i contratti necessari per il trasporto della merce sino al luogo finale di destinazione e sostiene tutte le relative spese, nonché le spese di scarico e di entrata in magazzino a destinazione; egli sottoscrive le necessarie assicurazioni.

2. L'aggiudicatario assume a proprio carico tutti i rischi, inerenti alla merce, principalmente quelli relativi a perdita o deterioramento, ai quali la merce stessa

è soggetta sino al momento in cui essa è stata effettivamente scaricata e consegnata nel luogo finale di destinazione.

3. L'aggiudicatario comunica senza indugio al rappresentante del beneficiario la data di caricamento, i mezzi di trasporto impiegati per avviare la merce al luogo finale di destinazione e la presunta data d'arrivo della merce in tale luogo. Egli comunica immediatamente tali informazioni all'organismo d'intervento incaricato del pagamento, che le trasmette alla Commissione con la massima sollecitudine.

L'aggiudicatario informa il rappresentante del beneficiario della probabile data d'arrivo della merce nel luogo finale di destinazione, almeno tre giorni prima di tale data.

#### Articolo 5

1. L'organismo d'intervento del paese d'imbarco fa eseguire, prima del caricamento nel porto d'imbarco, un controllo della quantità, della qualità e del condizionamento della merce, e rilascia regolare attestato. Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario fornisce all'organismo d'intervento l'attestato che la fumigazione è stata effettuata.

2. Il prelievo dei campioni destinati all'analisi nonché il controllo si effettuano secondo le norme professionali vigenti nel paese d'imbarco. L'aggiudicatario e il rappresentante del beneficiario sono invitati a presenziare a detta operazione.

Due campioni sigillati vengono conservati dall'organismo d'intervento sino al rilascio del certificato di presa in consegna da parte dell'aggiudicatario o sino al momento in cui viene fornito l'attestato di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

3. Se il controllo di cui al paragrafo 1 dà luogo a contestazioni, l'organismo d'intervento incarica un servizio ispettivo diverso da quello che ha effettuato il controllo menzionato al paragrafo 1 di eseguire un secondo controllo, i cui risultati hanno valore determinante. Le relative spese sono a carico della parte soccombente.

4. Qualora il controllo di cui ai paragrafi precedenti risulti negativo, la merce deve essere respinta e sostituita. Ove il carico risulti incompleto, l'aggiudicatario deve fornire la parte mancante.

#### Articolo 6

1. Un certificato di presa in consegna è rilasciato dal beneficiario immediatamente dopo lo scarico nel luogo finale di destinazione.

Tale documento certifica il luogo e la data di presa in consegna e fornisce una descrizione della merce

conformemente al modello dell'allegato II, nonché le eventuali osservazioni del beneficiario.

2. Qualora il beneficiario non rilasci il certificato di presa in consegna e tranne il caso in cui ciò sia dovuto a contestazione della merce, la prova della fornitura può essere fornita mediante un attestato del modello dell'allegato II vistato dal delegato della Comunità nel paese di destinazione.

#### Articolo 7

1. Il pagamento dell'aggiudicatario è effettuato dall'organismo d'intervento dello Stato membro in cui sono espletate le formalità doganali di esportazione.

2. L'importo da pagare è quello dell'offerta aumentato eventualmente delle spese di cui all'articolo 9. Esso è pagato nella moneta dello Stato membro incaricato del pagamento. A tal fine, l'importo è convertito, applicando:

- quando le monete in causa sono mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 %, il tasso di conversione risultante dal loro tasso centrale,
- negli altri casi, la relazione tra le due monete in causa, stabilita utilizzando l'ultima constatazione dei loro corsi di cambio in contanti che precede immediatamente la data limite fissata per la presentazione delle offerte e che è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

3. L'importo di cui al paragrafo 2 è versato all'aggiudicatario dietro presentazione dell'originale del certificato di presa in consegna o di una copia certificata conforme, oppure, in mancanza, dell'attestato di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

4. L'organismo d'intervento è autorizzato a pagare senza indugio all'aggiudicatario un acconto dell'80 % sul valore delle quantità che figurano nella polizza di carico, su presentazione di una copia di detto documento, dell'attestato di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nonché dell'attestato di fumigazione e dietro costituzione di una cauzione d'un importo pari a quello dell'acconto.

Tale cauzione è costituita alle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1974/80.

#### Articolo 8

1. La cauzione di cui all'articolo 2 è svincolata immediatamente:

- per il concorrente la cui offerta non è stata presa in considerazione o accettata;

— per l'aggiudicatario, per quanto riguarda i quantitativi non consegnati a seguito di un caso di forza maggiore;

— per l'aggiudicatario, per quanto riguarda i quantitativi consegnati in conformità delle disposizioni del presente regolamento e su presentazione dell'originale o della copia autenticata del certificato di presa in consegna, oppure, in mancanza, dell'attestazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

2. La cauzione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, è svincolata immediatamente allorché l'aggiudicatario fornisce la prova, conformemente all'articolo 6, che almeno l'80 % delle quantità previste sono state consegnate nelle condizioni contemplate dal presente regolamento.

#### Articolo 9

Se l'aggiudicatario doveva sostenere, per la consegna effettuata ai sensi del presente regolamento, oneri eccezionali che non abbiano potuto essere coperti da assicurazione, egli può ottenere un indennizzo previa presentazione dei documenti giustificativi e previo accordo della Commissione.

#### Articolo 10

Salvo caso di forza maggiore, l'aggiudicatario assume a proprio carico tutte le conseguenze finanziarie della mancata consegna della merce alle condizioni previste dal presente regolamento, sempreché il beneficiario abbia reso possibile la consegna alle suddette condizioni.

Le spese occasionate dalla mancata consegna della merce a seguito di un caso di forza maggiore sono a carico dell'organismo d'intervento incaricato del pagamento.

#### Articolo 11

Le disposizioni dell'articolo 21 e dell'articolo 22, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1974/80 si applicano nell'ambito del presente regolamento.

L'organismo d'intervento incaricato del pagamento trasmette alla Commissione, appena le ha ricevute, le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

L'organismo d'intervento del paese d'imbarco trasmette alla Commissione, con la massima sollecitudine, i risultati del controllo di cui all'articolo 5.

#### Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1985.

*Per la Commissione*  
Frans ANDRIESEN  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

1. **Programma di esecuzione** : 1984.
2. **Beneficiario** : Repubblica del Botswana.
3. **Luogo o paese di destinazione** : Repubblica del Botswana.
4. **Prodotto da mobilitare** : granturco.
5. **Quantitativo totale** : 4 000 tonnellate.
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :  
Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), 21, avenue Bosquet, F-75007 Paris (tél. OFIBLE 270807 F).
8. **Mobilitazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :
  - a) granturco destinato all'alimentazione umana, di qualità sana, leale e mercantile, esente da odori e da parassiti ;
  - b) tenore di umidità : 15 % ;
  - c) percentuale totale degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta : 6 %, di cui :
    - percentuale di chicchi spezzati : 3 % (per chicchi spezzati si intendono le parti di chicchi o i chicchi interi che passano attraverso un vaglio a fori circolari del diametro di 4,5 millimetri),
    - percentuale di impurità relative ai chicchi : 2 % (per impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi di altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti e i chicchi a colorazione anormale ; questi ultimi sono i chicchi che hanno subito un riscaldamento e che presentano una colorazione bruno-nerastra su una parte più o meno grande del tegumento e del corpo, e che non sono chicchi avariati),
    - percentuale di chicchi germinati : 0,5 %,
    - percentuale di altre impurità : 0,5 % (per altre impurità si intendono i semi di erbacce, i chicchi avariati, le impurità propriamente dette, le pule, gli insetti morti ed i frammenti di insetti).
10. **Condizionamento** :
  - in sacchi nuovi :
    - sacchi di iuta di un peso minimo di 600 g, o
    - sacchi di polipropilene di un peso minimo di 120 g ;
  - peso netto dei sacchi : 50 kg ;
  - iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza :  
« YELLOW MAIZE / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO BOTSWANA / FREE DISTRIBUTION ».
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : reso destinazione :  
Department of Food Resources, Food Resources Depot, Lobatse Station, Lobatse, via Durban.
13. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
14. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 29 gennaio 1985, ore 12.
15. **Periodo d'imbarco** : dal 15 febbraio al 15 marzo 1985.
16. **Importo della cauzione** : 6 ECU/tonnellata.

*Note*

1. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti, che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
2. L'aggiudicatario invia una copia dei documenti di spedizione al seguente indirizzo : Delegazione della Commissione nel Botswana tramite servizio « valigia diplomatica », Berlaymont 1/123, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

## ALLEGATO II

## CERTIFICATO DI PRESA IN CONSEGNA

Beneficiario : .....

Il sottoscritto : .....

(Nome, cognome, ragione sociale)

agendo in nome di : .....

certifica di aver preso in consegna le merci sotto indicate :

Cereali o prodotti : .....

— Peso netto preso in consegna, in tonnellate : .....

— Condizionamento : .....

— alla rinfusa : .....

— in sacchi : .....

— Numero dei sacchi : ..... regolati a ..... kg netti

— contrassegnati (iscrizione) : .....

— numero dei sacchi vuoti contrassegnati : .....

— Luogo della presa in consegna : .....

— Data della presa in consegna : .....

La qualità delle merci consegnate è conforme a quella convenuta.

---